



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Deliberazione del Commissario ad acta
in sostituzione del Consiglio Metropolitan

N. SL del 14/12/2023

OGGETTO: Regolamento per la disciplina del Servizio di trasporto pubblico mediante Taxi e Noleggio con Conducente nei Comuni compresi nell'Area Metropolitana di Palermo.

L'anno duemilaventitré, il giorno quattordici del mese di dicembre in Palermo, il Commissario ad acta della Città Metropolitana di Palermo con le funzioni del Consiglio Metropolitan, dott. Domenico Mastrolemba Ventura, giusta Decreto Assessoriale n. 614/S.3/2023 del 13/12/2023, con la partecipazione del Segretario Generale dott. Francesco Mario Fragale.

Vista la proposta di deliberazione redatta dalla Direzione Sviluppo Economico e dei Servizi Sociali, Turistici e Culturali prot. n. 90529 del 07/12/2023;

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii;

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 7/2019;

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento;

Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, per chi adotta il presente provvedimento;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto

DELIBERA

1. Approvare la proposta di deliberazione redatta dalla Direzione Sviluppo Economico e dei Servizi Sociali, Turistici e Culturali prot. n. 90529 del 07/12/2023 con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. Demandare alla Direzione proponente gli adempimenti consequenziali all'adozione del presente atto.

Fatto e sottoscritto.

F.to IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Domenico Mastrolemba Ventura

INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo On Line della Città Metropolitana a far data dal _____.

Palermo, li _____

Il Segretario Generale o suo delegato

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____.

() Atto dichiarato immediatamente esecutivo in sede di approvazione dall'Organo deliberante.

Atto divenuto esecutivo dopo il quindicesimo giorno dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo on line di questo Ente, come sopra certificato.

Palermo, li _____

Il Segretario Generale o suo delegato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo On Line della Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 dal _____ al _____, e che, contro la stessa, non sono state prodotte opposizioni o rilievi.

Palermo, li _____

Il Segretario Generale o suo delegato



Città Metropolitana di Palermo

Direzione per lo Sviluppo Economico e dei Servizi Sociali, Turistici e Culturali
Servizio Sviluppo Economico e Attività Produttive

Proposta di Deliberazione al Commissario ad Acta con funzioni del Consiglio Metropolitan

Oggetto: Regolamento per la disciplina del Servizio di trasporto pubblico mediante Taxi e Noleggio con Conducente nei Comuni compresi nell'Area Metropolitana di Palermo.

Il sottoscritto sottopone all'esame del Commissario ad Acta con funzioni del Consiglio Metropolitan la seguente proposta di Deliberazione. A tal fine e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241, e succ. mod. ed int., dichiara che nella istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non si trova in conflitto di interessi, anche potenziale.

Premesso che:

- con Sentenza n. 2014/2023, pronunciata dal TAR Sicilia Palermo, in data 19/06/2023, acquisita al protocollo dell'Ente con nota prot. n. 44771 del 19/06/2023 la Città Metropolitana di Palermo veniva obbligata a provvedere alla predisposizione dello Schema di Regolamento per gli autoservizi non di linea in servizio di piazza;
- in data 13/07/2023 si è svolta una riunione convocata dal Direttore Generale, alla presenza del Segretario Generale, alla quale sono stati invitati i Sindaci dei Comuni di: Balestrate, Cinisi, Monreale, Partinico e le Associazioni di Categoria dei tassisti;
- in data 24/07/2023 si è tenuto un incontro presso l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità alla presenza anche del Segretario Generale e Direttore Generale;
- in data 29/08/2023 si è tenuto un ulteriore incontro presso l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, alla presenza anche del Segretario Generale e del Direttore Generale;
- sulla base delle risultanze di questi incontri la Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive ha provveduto a redigere una prima bozza di Regolamento per gli autoservizi non di linea in servizio di piazza;
- con nota prot. n. 64199 del 08/09/2023 detta bozza di Regolamento è stata trasmessa all'Autorità di Regolazione dei Trasporti per formalizzare il relativo parere preventivo ai sensi dell'art. 37, c. 2, lett. m) del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- con nota acquisita al ns. prot. al n. 73935 del 12/10/2023 perveniva a questa Direzione il parere n. 19/2023 reso dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti;

Considerato che:

- con nota del 06/11/2023 questa Direzione ha rilevato ed esposto delle criticità sui contenuti espositivi del parere n. 19/2023 dell'ART ed in particolare:

1 - il parere dell'ART, già a partire dall'inquadramento giuridico, non tiene conto che la Regione Sicilia ha legiferato organicamente in materia di trasporto pubblico locale con la Legge Regionale n. 29/1996 recependo con modifiche e integrazioni, la L. n. 21/1992;

2 - il parere dell'ART nel richiamare che la L. R. n. 15/2015, ed in particolare l'art. 28 c. 1, lett. c. che assegna alle Città Metropolitane ulteriori specifiche funzioni non tiene conto che al successivo c. 2 si fa rimando a "decreti, sulla base di un'intesa con i competenti organi dello Stato in ordine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, allo scopo di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Città

metropolitane' e che al c. 4 "nelle more dell'adozione dei Decreti, le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex province regionali";

3 - la proposta di sostituire la formulazione dell'art. 22, c. 1 della bozza del Regolamento con la previsione che "il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio possa essere effettuata con partenza da qualunque Comune dell'Area comprensoriale Metropolitana", presenta discordanze con quanto previsto dall'art. 4 della L. R n. 29/96 e ss. mm. e ii.;

- successivamente, fatte proprie le valutazioni sopra esposte, con nota prot. n. 86840 del 27/11/2023 veniva trasmesso lo schema definitivo del Regolamento per la disciplina del Servizio di Trasporto pubblico mediante taxi e noleggio con conducenti nei Comuni compresi nell'Area Metropolitana di Palermo;

Tenuto conto che:

- la Legge 15 gennaio 1992 n.21 e ss.mm.ii. regola il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;

- la Regione Sicilia ha organicamente legiferato in materia di trasporto pubblico locale e con legge regionale n. 29/96 ha recepito, con modifiche e integrazioni, la legge quadro statale;

- la Direttiva Comunitaria Bolkestein del 12/12/2006 n. 123, relativa ai servizi nel mercato interno e deroghe relative, all'art. 21, esclude espressamente i servizi di trasporto dal suo ambito applicativo disponendo che: "i servizi di trasporto, compresi i trasporti urbani i taxi e le ambulanze nonché i servizi portuali, sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva".

- il D.Lgs 26/03/2010, n. 59 di recepimento di detta Direttiva 2006/123/CE all'art. 6, ha escluso i servizi di trasporto (compresi specificatamente taxi e ncc);

Occorre

per quanto sopra esposto, in attuazione degli obblighi di cui alla Sentenza n. 2014/2023, pronunciata dal TAR Sicilia Palermo, approvare il Regolamento per la disciplina del Servizio di trasporto pubblico mediante Taxi e Noleggio con Conducente nei Comuni compresi nell'Area Metropolitana di Palermo

Visto il D.Lgs 267/2000;

Vista la Lr. 15/2015 e ss.mm.ii

Vista la L. 21/92 e s. m. e. i.;

Vista la L.R. n. 29/96 e s. m. e. i.;

Visto il D. Lgs. n. 59 del 26/03/2010.

Si propone al Commissario ad Acta, con le funzioni di Consiglio Metropolitanano che

DELIBERI

L'approvazione del Regolamento per la disciplina del Servizio di trasporto pubblico mediante Taxi e Noleggio con Conducente nei Comuni compresi nell'Area Metropolitana di Palermo che fa parte integrante del presente atto.

Si allega:

- "Regolamento per la disciplina del Servizio di trasporto pubblico mediante Taxi e Noleggio con Conducente nei Comuni compresi nell'Area Metropolitana di Palermo".

Palermo, 07/12/2023



F.to **Il Responsabile del Servizio**
E.Q. Arch. Santa Levanto

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e del vigente Regolamento dei Controlli Interni e di Contabilità, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica sul presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

Per i motivi di seguito riportati:

.....

.....

.....

Si attesta, ai sensi dell'art. 183, comma 8, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Addi 02/12/2023



F.to IL DIRIGENTE
DATT. SSA ROSALIA ROSONE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sul presente atto si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e del vigente Regolamento dei Controlli Interni e di Contabilità, il seguente parere di regolarità contabile:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

NON DOVUTO in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Per i motivi di seguito riportati:

.....

.....

.....

Addi 12/12/2023

Progr. 3905/23

F.to Il Responsabile dei Servizi finanziari
Il Ragioniere Generale
Dott. Massimo Bonomo



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

**Direzione per lo Sviluppo Economico e dei Servizi Sociali
Turistici e Culturali
Servizio Sviluppo Economico e Attività Produttiva**

REGOLAMENTO

**PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO
MEDIANTE TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE NEI COMUNI
COMPRESI NELL'AREA METROPOLITANA DI PALERMO**

(L. 15 gennaio 1992, n. 21 e s. m. e i. – L.R. 6 aprile 1996, n. 29 e s. m. e i.)



INDICE

Premesse

Capo I Servizio di taxi e di noleggio con conducente (n.c.c.)

Art. 1 - Disciplina e definizione dell'autoservizio pubblico non di linea

Art. 2 - Servizio taxi

Art. 3 - Servizio di noleggio con conducente

Capo II Modalità di esercizio - Professione di conducente di veicoli.

Art. 4 - Organico

Art. 5 - Accesso alla professione di conducente di veicoli

Art. 6 - Norme concernenti il ruolo dei conducenti

Art. 7 - Requisiti per l'esercizio della professione di conducente

Art. 8 - Cause di impedimento al rilascio della licenza

Art. 9 - Assegnazione di nuove licenze

Art. 10 - Condizioni d'esercizio

Art. 11 - Caratteristiche dei mezzi di servizio

Art. 12 - Idoneità dei mezzi di servizio

Art. 13 - Libero esercizio dell'attività: figure giuridiche

Capo III Commissione consultiva

Art. 14 - Costituzione e funzionamento della commissione consultiva d'Area

Capo IV Esercizio del servizio

Art. 15 - Responsabilità nell'esercizio del servizio

Art. 16 - Diffida

Art. 17 - Sospensione della licenza

Art. 18 - Revoca della licenza o dell'autorizzazione

Art. 19 - Decadenza della licenza o dell'autorizzazione

Art. 20 - Rinuncia alla licenza o all'autorizzazione

Art. 21 - Trasferibilità della licenza o dell'autorizzazione

Capo V Modalità di svolgimento del servizio

Art. 22 - Acquisizione della corsa

Art. 23 - Comportamento durante il servizio

Art. 24 - Comportamento dell'utente

Art. 25 - Collaborazione alla guida

Art. 26 - Sostituzione alla guida

Art. 27 - Sostituzione degli autoveicoli

Art. 28 - Radiotelefono

Art. 29 - Interruzione del trasporto

Art. 30 - Trasporto delle persone con disabilità



Art. 31 - Tariffe

Art. 32 - Servizi taxi convenzionati

Art. 33 - Uso collettivo del taxi

Art. 34 - Cronotachigrafo e tassametro

Capo VI Programmazione del servizio

Art. 35 - Sviluppo ordinato del settore

Art. 36 - Numero di autorizzazioni

Art. 37 - Aree di stazionamento

Art. 38 - Turni di servizio

Art. 39 - Fuori-turno

Capo VII Vigilanza del servizio

Art. 40 - Addetti alla vigilanza

Art. 41 - Sanzioni

Capo VIII Disposizioni finali

Art. 42 - Adeguamento a leggi e norme



PREMESSE

1. La legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21 e s. m. e i, relativa al trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, si applica nel territorio della Regione siciliana con le modifiche ed integrazioni di cui alle leggi regionali 6 aprile 1996, n. 29; 9 agosto 2002, n. 13; 28 novembre 2002, n. 22, 16 aprile 2003, n. 4 e 22 dicembre 2005 n. 19.
2. La legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 delega agli Enti di Amministrazione delle Aree Metropolitane, ove costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, l'esercizio delle funzioni amministrative attuative in materia di autoservizi pubblici non di linea, al fine di garantire che il servizio pubblico di autotrasporto non di linea possa realizzare il pieno soddisfacimento del fabbisogno dell'utenza, secondo criteri di continuità, economicità e sicurezza.
3. Con decreto 10 agosto 1995, n. 230 del Presidente della Regione siciliana, sono stati individuati i confini dell'Area Metropolitana limitati a 27 Comuni ricadenti nel territorio dell'Area Metropolitana di Palermo.
4. I Comuni facenti parte dell'Area Metropolitana di Palermo sono: Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Balestrate, Belmonte Mezzagno, Bolognetta, Borgetto, Capaci, Carini, Casteldaccia, Cinisi, Ficarazzi, Giardinello, Isola delle Femmine, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Palermo, Partinico, Santa Flavia, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Trappeto, Ustica, Villabate.
5. La Città Metropolitana di Palermo adotta il presente regolamento sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza (taxi) e di noleggio da rimessa con conducente (n.c.c.) al fine di disciplinare l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza (taxi) e di noleggio da rimessa con conducente (n.c.c.), nel territorio dell'area metropolitana di Palermo per una gestione uniforme e coordinata del servizio.

Capo I

Servizio di taxi e di noleggio con conducente (n.c.c.)

ART. 1

DISCIPLINA E DEFINIZIONE DELL'AUTOSERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA

1. Il servizio pubblico di piazza, svolto mediante autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità al codice della strada, è disciplinato nell'ambito del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dalla seguente normativa:
 - ☐ Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 - ☐ Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
 - ☐ Legge 11 febbraio 2019, n. 12;
 - ☐ Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, aggiornato con decreto del presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610;
 - ☐ Decreto ministeriale 15 dicembre 1992, n. 572;
 - ☐ Decreto ministeriale 20 aprile 1993;
 - ☐ Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 9566 del 22/03/2023;
 - ☐ Legge regionale 6 aprile 1996, n. 29;
 - ☐ Legge regionale 9 agosto 2002, n. 13;
 - ☐ Legge regionale 28 novembre 2002, n. 22;
 - ☐ Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;
 - ☐ Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19;



- Legge regionale 4 agosto 2015, n. 15;
 - D.L. 201/2011 - Art. 37, c. 2 lett. m);
 - Circolare Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità n. 12605 del 7 dicembre 2021;
 - Linee guida in materia di adeguamento del servizio taxi per Regioni ed Enti Locali dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti approvate con *delibera n. 46/2022 del 23/03/2022*;
 - Disposizioni del presente Regolamento.
2. Per autoservizio pubblico non di linea si intende il servizio che provvede, a richiesta, al trasporto individuale o collettivo, al fine di soddisfare il fabbisogno dell'utenza secondo criteri di continuità, economicità e sicurezza, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, svolto mediante autovetture, motocarrozette, velocipede, veicoli a trazione animale e natanti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
3. Può essere esercitato come:
- a) servizio di taxi;
 - b) servizio di noleggio con conducente (n.c.c.).

ART. 2 **SERVIZIO TAXI**

La disciplina del servizio Taxi è affidata alle norme del presente Regolamento, emesso ai sensi del comma 3 art.2 della Legge Regionale n. 29 del 6 Aprile 1996 e sue successive modifiche e integrazioni. Ai sensi dell'art. 2 comma 3 bis della Legge 21/92 è consentito ai Comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio.

ART. 3 **SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

1. Il servizio di noleggio con conducente espletato con autovetture, motocarrozette, natanti, veicoli a trazione animale, velocipide si rivolge ad un'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.
2. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
3. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno di rimesse o pontili di attracco se natanti. E' possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio dell'Area Metropolitana di Palermo previa comunicazione al Comune ove ha sede detta ulteriore rimessa.
4. La disponibilità dei posti su ogni singola autovettura può essere adeguata fino ad un massimo di otto posti più autista.
5. Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio, coincidono con il sito di stazionamento o rimessa, esclusivamente con partenza dal territorio del Comune in cui viene esercitata l'autorizzazione, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale dell'Area Metropolitana.
6. Il prelevamento fuori dal territorio del Comune in cui viene esercitata l'autorizzazione è effettuato solo nel caso in cui il vettore viene espressamente richiesto dall'utente.
7. Il servizio di noleggio opera senza limiti territoriali.
8. E' vietata la sosta in posteggio di stazionamento allo scopo di assicurarsi la prestazione nei Comuni ove sia esercitato il servizio di taxi. E' tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici. In caso di noleggio già contrattato, è consentita la sosta in attesa dell'espletamento del servizio.



9. Nei Comuni di minori dimensioni, determinati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (M.C.T.C.), in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e dell'intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, è consentito che le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi. Tali autovetture, pertanto, potranno sostare presso la rimessa (la cui disponibilità è, comunque, obbligatoria), per svolgere il servizio di noleggio con conducente, o presso gli spazi pubblici destinati ai taxi, allo scopo di effettuare tale ulteriore servizio.
10. Le tariffe sono stabilite mediante libera contrattazione presso l'autorimessa o gli uffici amministrativi dell'azienda.
11. Il conducente può effettuare anche più prestazioni su richiesta dell'utente.

Capo II

Modalità di esercizio - Professione di conducente di veicoli

ART. 4 **ORGANICO**

1. Il numero delle autovetture da adibire al servizio di taxi è stabilito con Decreto del Sindaco Metropolitano, sentita la Commissione Consultiva d'Area di cui all'art. 14.

La metodologia da utilizzare per la determinazione del fabbisogno dei taxi dell'Area Metropolitana dovrà tenere conto di quanto previsto dai punti 1-26 di cui alla parte 1 delle Linee guida in materia di adeguamento del servizio taxi per Regioni ed Enti Locali dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti approvate con delibera n. 46/2022 del 23/03/2022, articolata secondo le seguenti fasi:

- Analisi della domanda di mobilità effettiva, potenziale e debole;
- Analisi dell'offerta del servizio taxi e di altri servizi di trasporto e di persone di linea e non di linea e commisurazione dell'offerta taxi alla domanda;
- Individuazione del bacino di traffico (o bacino comprensoriale) del servizio taxi.

2. In esito alle suddette analisi sarà necessario destinare una quota delle licenze al soddisfacimento delle esigenze delle persone a mobilità ridotta (PMR) con veicoli appositamente attrezzati e assicurando nell'organizzazione del servizio un'adeguata copertura in tutte le fasce orarie e in tutti i giorni della settimana.

3. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento l'organico del servizio taxi è costituito dall'insieme delle licenze attualmente in esercizio nei Comuni dell'Area Metropolitana di Palermo di cui Decreto 10 agosto 1995, n. 230 del Presidente della Regione siciliana.

ART. 5

ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI CONDUCENTE DI VEICOLI

1. L'accesso alla professione di conducente di veicoli per l'espletamento dei servizi di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, si consegue con l'iscrizione al "*Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea*" (articolo 6 legge 15 gennaio 1992, n. 21 e articolo 4 legge regionale 9 agosto 2002, n. 13) istituito presso le Camere di Commercio ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 13.



ART. 6

NORME CONCERNENTI IL RUOLO DEI CONDUCENTI

1. Il ruolo è articolato nelle seguenti sezioni:
 - a) conducenti di autovetture;
 - b) conducenti di motocarrozze;
 - c) conducenti di natanti;
 - d) conducenti di veicoli a trazione animale.
2. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
3. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, nei casi previsti dall'articolo 6, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (sostituzione alla guida).
4. Per l'iscrizione di diritto nel ruolo, i soggetti interessati devono presentare alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, Palermo ed Enna apposita domanda, specificando la sezione del ruolo in cui si richiede l'iscrizione.
5. L'iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti professionali e morali previsti, nonché al superamento dell'esame di idoneità all'esercizio del servizio previsto.

ART. 7

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI CONDUCENTE

1. L'esercizio della professione di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea è consentito ai cittadini della Comunità Europea, iscritti al "*Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici*", titolari di certificato di abilitazione professionale (C.A.P.), proprietari o che ne abbiano accertata disponibilità in leasing o a uso noleggio a lungo termine di veicolo come previsto dall'articolo 8, comma 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, che siano in possesso della licenza all'esercizio del servizio taxi o dell'autorizzazione all'esercizio del servizio n.c.c. rilasciata da uno dei Comuni dell'Area o trasferimento di licenza in atto, alle condizioni e con le modalità indicate dai successivi articoli.
2. La licenza o autorizzazione comunale di esercizio è riservata strettamente al titolare, che può esercitarla in forma singola od associata ed è riferita ad un singolo veicolo.
3. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi, ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, anche se rilasciate da Comuni diversi.
4. La licenza comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo previa verifica del possesso di tutti i requisiti indicati nel successivo comma 5 del presente Regolamento. Ciascun Comune che ha rilasciato la licenza, con proprio atto stabilisce i criteri con cui procedere alle verifiche per accertare la permanenza dei requisiti previsti dalla Legge e dal Regolamento in capo al titolare della licenza.
5. Chi intende ottenere la licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) idoneità morale;
 - b) certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;
 - c) iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea presso la C.C.I.A.A.;
 - d) proprietà o disponibilità in leasing del veicolo;
 - e) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea, oppure essere



regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R. 30/05/1989, n. 223, della Legge delega 06/03/1998, n. 40 e del D. Lgs. 25/07/1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

- f) documentazione di eventuali titoli di preferenza o di precedenza stabiliti nel caso di nuova concessione;
 - g) idoneità psicofisica da accertarsi a mezzo visita da parte del competente organo sanitario.
6. Per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di pontile d'attracco, se natante, nell'ambito del Comune in cui viene esercitata l'autorizzazione.
 7. E' da intendersi rimessa qualunque luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio.
 8. L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso; nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede dell'impresa, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quant'altro, eventualmente, prescritto dalla legge al riguardo.

ART. 8

CAUSE DI IMPEDIMENTO AL RILASCIO DELLA LICENZA

1. Costituisce motivo di impedimento al rilascio della licenza comunale per l'esercizio del servizio taxi:
 - a) l'essere incorso in provvedimento di revoca o di decadenza di precedente licenza, da parte del Comune dell'Area che l'ha rilasciata, nei quattro anni precedenti la data di pubblicazione del bando o di richiesta di subentro nella titolarità;
 - b) l'aver trasferito la licenza, anche in altro Comune del territorio nazionale, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando o di richiesta di subentro nella titolarità;
 - c) non essere in possesso del requisito di idoneità morale.
2. Il requisito di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:
 - a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
 - b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
 - c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958 n. 75;
 - d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione personali previste dal D. Lgs 6 settembre 2011 n.159, ovvero risultano sottoposti a procedimento di prevenzione, salvo parere favorevole dell'Autorità Giudiziaria competente.
3. Il requisito dell'idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione.
4. Il requisito di idoneità psicofisica non risulta soddisfatto, al fine del rilascio della licenza, se ai soggetti interessati è stata riconosciuta inidoneità da parte del competente organo sanitario, anche solamente per assunzione occasionale di sostanze stupefacenti o abuso di alcool e/o di psicofarmaci.

ART. 9

ASSEGNAZIONE DI NUOVE LICENZE

1. Ciascun Comune dell'Area non può rilasciare un numero di licenze superiori a quelle



necessarie per consentire l'immissione in circolazione dei veicoli autorizzati al servizio taxi, ai sensi dell'art. 4, del presente regolamento.

2. Le licenze per l'esercizio del servizio taxi vengono assegnate attraverso pubblico concorso, bandito da ciascun Comune dell'Area, previo Decreto del Sindaco Metropolitano di determinazione dell'organico del servizio di cui all'art. 4, comma 1, del presente regolamento, tenendo conto, in particolare, della conoscenza della lingua inglese, del regolamento e della normativa di settore, dei luoghi di maggiore interesse turistico, della capacità di gestire le applicazioni di navigazione, della conoscenza delle tecniche di primo soccorso. Per essere ammessi al concorso è necessario essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 e non versare nelle cause di impedimento di cui all'art. 8.

3. Il bando di concorso dovrà contenere:

- a) numero delle licenze da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande e delle modalità per l'inoltro delle stesse;
- e) schema di domanda per la partecipazione al concorso;
- f) indicazione dei requisiti e delle cause di impedimento descritti nei precedenti articoli 7 e 8.

4. Per l'individuazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione delle licenze e dei criteri concernenti la valutazione degli stessi, viene sentita la Commissione consultiva d'area di cui all'art.14.

5. Costituisce titolo preferenziale l'aver esercitato il servizio taxi in qualità di sostituto alla guida o di familiare del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi.

6. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione. I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità devono essere coperti utilizzando la graduatoria stessa fino al suo esaurimento.

ART. 10 CONDIZIONE D'ESERCIZIO

1. In capo ad uno stesso soggetto fisico non è ammesso:
 - a) il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi;
 - b) il cumulo di una licenza per l'esercizio del servizio taxi e di una autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.
2. In capo ad uno stesso soggetto fisico è ammesso:
 - a) il cumulo di più autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente anche nell'ambito territoriale del comune ove esiste il servizio taxi;
 - b) il cumulo di una licenza per l'esercizio del servizio taxi e di una autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente se esercitati con natante.
3. Nei Comuni di minore dimensione, determinati per ogni provincia dalla camera di commercio dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura, previo parere del competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e dell'intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, le autovetture adibite al servizio taxi sono esonerate dall'obbligo del tassometro.
4. E' consentito che le vetture immatricolate per l'esercizio di noleggio con conducente, nei Comuni di minore dimensione, siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio taxi (articolo 14, comma 3, legge 15 gennaio, n. 21). Le autovetture, pertanto, possono sostare negli spazi destinati ai taxi allo scopo di effettuare tale servizio, previa autorizzazione della Città Metropolitana, sentito il Comune sul cui territorio è svolto il servizio.
5. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza o da un suo dipendente (nel caso di noleggio con conducente) o da un collaboratore familiare.
6. L'esercizio del servizio in collaborazione familiare è subordinato al rilascio, dietro regolare richiesta



firmata contestualmente dal o dai collaboratori, di apposito nulla osta da parte del Comune che ha rilasciato la licenza.

7. Il collaboratore familiare, per il servizio taxi, ha l'obbligo di rispettare i turni e gli orari assegnati al titolare.
8. La sussistenza dell'impresa familiare è accertata, dal Comune che ha rilasciato la licenza, annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, resa dal titolare della licenza o autorizzazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
9. Il titolare della licenza o autorizzazione ha l'obbligo di trasmettere al Comune che ha rilasciato la licenza, l'elenco dei collaboratori familiari, in possesso dei previsti requisiti, impiegati nella guida dei mezzi.
10. La validità della licenza/autorizzazione d'esercizio è illimitata, fatti salvi i casi in cui la licenza/autorizzazione può essere ritirata prima della scadenza, secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19.
11. La licenza/autorizzazione deve essere vidimata annualmente, al fine di verificare la permanenza, in capo al titolare, dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione.
12. La vidimazione avviene entro il 28 febbraio di ogni anno.
13. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio di n.c.c., anche ove esercitato con veicoli a trazione animale, devono, entro il mese di febbraio di ciascun anno solare, produrre istanza di rinnovo della licenza o dell'autorizzazione, corredata da:

A per i titolari di licenza taxi o di autorizzazione di n.c.c. esercitati con autovettura:

- a) fotocopia del libretto dell'autovettura autorizzata al servizio, da cui si possa chiaramente evincere l'avvenuta revisione in corso di validità;
- b) eventuale istanza di convalida delle dichiarazioni contenute nei modelli richiesti dalla Direzione dell'Agenzia delle Dogane di Palermo;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata ai sensi dell'art. Articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, circa l'effettivo svolgimento del servizio nell'anno precedente, con indicazione precisa dei giorni di assenza per qualsivoglia causa o motivo;
- d) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

B per i titolari di autorizzazione di n.c.c. esercitata con veicoli a trazione animale (vetturini a cavallo):

- a) certificato veterinario relativo al cavallo utilizzato per il servizio, che attesti lo stato di salute dell'animale.

ART. 11

CARATTERISTICHE DEI MEZZI DI SERVIZIO

1. Le autovetture adibite ai servizi di taxi o n.c.c. devono essere dotate di tutti gli strumenti e dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale.
2. Le autovetture adibite al servizio taxi devono:
 - a) essere di colore bianco;
 - b) essere dotate di tassametro;
 - c) avere a bordo la tabella delle tariffe a disposizione dell'utente ed esposta in modo ben visibile, collocata nella parte retrostante dei sedili anteriori, estraibile da eventuali supporti e tradotta nelle diverse lingue straniere;
 - d) essere dotati di almeno due sportelli per fiancata;
 - e) essere collaudate per un numero di posti compreso tra cinque a nove, incluso il tassista, fatte salve quelle adibite al trasporto dei portatori di handicap, che ne possono prevedere un numero inferiore;
 - f) avere sulle parte superiore centrale del tetto un contrassegno luminoso con la scritta "TAXI" conforme alla vigente normativa e una targa posteriore, inamovibile, con la numerazione



- d'ordine progressivo e la dicitura "SERVIZIO PUBBLICO".;
3. Le autovetture adibite al servizio di n.c.c. devono:
 - a) avere a bordo la tabella delle tariffe a disposizione dell'utente ed esposta in modo ben visibile, collocata nella parte retrostante dei sedili anteriori, estraibile da eventuali supporti e tradotta nelle diverse lingue straniere;
 - b) essere dotate di contachilometri con numerazione parziale azzerabile;
 - c) i mezzi in servizio da noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, in posizione alta e centrale, una targa con la scritta "NOLEGGIO":
 - d) le autovetture sono, inoltre, dotate di un'altra targa posteriore, inamovibile, recante numero di autorizzazione e la dicitura "N.C.C." (noleggio con conducente)
 4. I natanti adibiti ai servizi di taxi o n.c.c. devono essere dotati di tutti gli strumenti e dispositivi prescritti dal codice della navigazione e dalle norme che regolano la navigazione negli ambiti in cui viene esercitato il servizio.

ART. 12 **IDONEITÀ DEI MEZZI DI SERVIZIO**

1. L'idoneità dei mezzi di servizio è accertata dagli uffici della M.C.T.C. o, nel caso di natanti, dalle Capitanerie di Porto.

ART. 13 **LIBERO ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ: FIGURE GIURIDICHE**

1. I titolari di licenza/autorizzazione per l'esercizio del servizio taxi, ovvero di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività (articolo 7, legge 15 gennaio 1992, n. 21) possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera a) o b) del comma 2, dell'articolo 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. Nei casi di cui alla precedente lettera b), il socio può conferire la licenza agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
3. In caso di recesso dagli organismi di cui alla precedente lettera b), la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non siano trascorsi almeno 12 mesi dal recesso.

Capo III **Commissione Consultiva**

ART. 14 **COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA D'AREA**



1. Presso la sede della Città Metropolitana è nominata, con Decreto del Sindaco Metropolitan, la Commissione Consultiva ex articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, che opera, a titolo gratuito, in riferimento all'esercizio del servizio ed alla corretta applicazione del presente Regolamento.
2. La Commissione Consultiva è composta da 9 membri con diritto di voto, individuati nel modo seguente:
 - a) due esperti tecnico/amministrativo della Città Metropolitana designati dal Legale Rappresentante della Città Metropolitana, di cui uno con funzioni di Presidente;
 - b) un esperto tecnico/amministrativo del settore designato dal Sindaco del Comune dell'Area Metropolitana con maggiore numero di licenze/autorizzazioni attive;
 - c) un esperto tecnico/amministrativo del settore designato dal Direttore dell'Assessorato Competente della Regione Siciliana;
 - d) un rappresentante per il settore taxi designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale dell'area metropolitana - componente;
 - e) un rappresentante per il settore n.c.c. designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale, dell'area metropolitana - componente;
 - f) un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative operanti nell'ambito locale dell'Area Metropolitana - componente.
 - g) n. 2 Sindaci dei Comuni dell'Area o suoi delegati:
3. Alle sedute della Commissione partecipa, ma senza diritto di voto, il Dirigente del Settore o un dipendente suo delegato ovvero i rappresentanti di ogni altro ufficio dirigenziale della Città Metropolitana qualora la loro presenza si rendesse necessaria.
4. Alle sedute della Commissione partecipano, ma senza diritto di voto, i Dirigenti o Direttori (o loro delegati) della C.C.I.A.A. e della M.C.T.C., qualora gli argomenti trattati richiedano la presenza dei suddetti uffici ovvero i rappresentanti di qualsiasi altro ufficio dei comuni dell'Area Metropolitana di Palermo.
5. Le mansioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente del Servizio competente della Città Metropolitana di Palermo con la qualifica "D".
6. Nel caso in cui i soggetti che devono designare i propri rappresentanti in seno alla Commissione non provvedono entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'ufficio competente, la Commissione è costituita dai componenti designati dal legale rappresentante della Città Metropolitana, e da quelli per i quali sia intervenuta la designazione entro i termini.
7. La Commissione resta in carica 5 anni e comunque fino all'insediamento della successiva.
8. I suoi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni o per iniziativa del legale rappresentante della Città Metropolitana, e dei comuni e associazioni che li hanno rispettivamente designati.
9. La Commissione è appoderata presso gli uffici competenti della Città Metropolitana di Palermo.
10. La Commissione ha funzioni consultive su problemi di carattere generale relativi all'esercizio del servizio e per l'espressione di pareri, in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione o variazione del presente regolamento.
11. La Commissione Consultiva d'Area esprime un parere sulle sanzioni disciplinari nei confronti dei tassisti che hanno commesso violazioni del Regolamento; di tale parere i Comuni dell'Area dovranno tenere conto nell'irrogare le sanzioni disciplinari.
12. Il suo parere deve essere obbligatoriamente acquisito in ordine alle seguenti materie:
 - a) formazione e variazione del numero delle licenze e/o delle autorizzazioni;
 - b) formazione e variazione di norme regolamentari;
 - c) determinazione delle tariffe;
 - d) criteri per l'individuazione dei luoghi di stazionamento.
13. Qualora il parere obbligatorio non venga espresso entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta, gli uffici competenti sono tenuti a procedere indipendentemente dalla acquisizione

del parere stesso. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta e per un massimo di giorni trenta, nel caso in cui il presidente della Commissione ne abbia rappresentato al dirigente del Servizio competente la necessità ai fini istruttori.

14. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale fissa l'ordine del giorno su proposta del Dirigente della Direzione competente. La Commissione deve essere convocata entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta di parere obbligatorio.
15. La Commissione è convocata di norma almeno tre volte l'anno e qualora ne facciano richiesta scritta, ovvero mediante verbalizzazione, almeno un terzo dei suoi componenti.
16. Le sedute della Commissione sono valide quando vi sia, oltre al presidente, la presenza della maggioranza dei restanti componenti, di cui almeno uno deve essere un rappresentante dei comuni, uno del settore taxi, uno del settore n.c.c. ed uno, comunque, degli utenti: la mancanza di uno solo di tali rappresentanti rende nulla la seduta.
17. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale a cura del segretario della Commissione, che deve essere letto e confermato dai membri della Commissione e controfirmato dal presidente.
18. Qualora la Commissione sia convocata per l'esame di questioni che interessano specificatamente il territorio di uno o più Comuni dell'Area Metropolitana, il Presidente deve convocare anche i dirigenti responsabili degli uffici comunali interessati ovvero i rappresentanti delle varie amministrazioni interessate.

Capo IV

Esercizio del servizio

ART. 15

RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti dall'esercizio del servizio, sia taxi che n.c.c., è imputabile unicamente al titolare della licenza o dell'autorizzazione, ovvero ai suoi collaboratori o dipendenti, rimanendo esclusa, sempre e in ogni caso, la responsabilità della Città Metropolitana di Palermo.

ART. 16

DIFFIDA

1. Il titolare di licenza o autorizzazione che commetta, entro un anno dalla prima, una seconda violazione al presente regolamento è soggetto, oltre che alle relative sanzioni, a provvedimento di diffida, consistente in un formale richiamo ad una più corretta osservanza della disciplina del servizio.
2. Alla diffida sono connesse le conseguenze sanzionatorie di cui all'articolo 17.

ART. 17

SOSPENSIONE DELLA LICENZA

1. La licenza d'esercizio può essere sospesa dall'Ente rilasciante per un periodo non superiore a mesi tre, su segnalazione di agenti incaricati alla sorveglianza, nei casi di infrazioni non passibili di sanzioni e revoca derivanti da:
 - a) violazione del codice della strada;
 - b) violazione delle norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività;
 - c) violazione delle norme amministrative o penali che regolano l'esercizio dell'attività;
 - d) mancato adempimento degli obblighi specifici del servizio compresa l'inosservanza delle



- tariffe di trasporto approvate;
- e) violazione al vigente regolamento.
2. La sospensione viene comunicata agli uffici della M.C.T.C., alla C.C.I.A.A. e alle organizzazioni di categoria per eventuali provvedimenti di competenza.
3. Qualora il titolare o i suoi legittimi sostituti, collaboratori o dipendenti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, la Città Metropolitana può procedere, in via cautelare, alla sospensione dei medesimi dal servizio. La sospensione sarà revocata se e quando sia emessa una sentenza di non colpevolezza.

ART. 18

REVOCA DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La licenza o l'autorizzazione possono essere revocate a seguito di diffida, in qualsiasi momento, dall'Ente rilasciante in base a quanto previsto dalle leggi vigenti o dal presente regolamento nei seguenti casi:
- a) quando venga a mancare, nel titolare, uno dei requisiti necessari per svolgere l'esercizio;
 - b) per violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, di licenze per il servizio di noleggio e di licenze per il servizio taxi;
 - c) se l'attività viene esercitata da altri che non siano il titolare della licenza taxi o autorizzati dalla Città Metropolitana per il servizio di n.c.c.;
 - d) quando il titolare della licenza o i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera contravvenendo alle leggi tributarie e sanitarie;
 - e) quando sia intervenuta condanna, per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale per un periodo superiore a sei mesi;
 - f) quando sia stata accertata negligenza abituale nello svolgimento dell'esercizio o sia stata verificata recidività nel mancato adempimento degli obblighi specifici del servizio;
 - g) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - h) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
 - i) per qualsiasi grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio, ai sensi delle normative vigenti.

ART. 19

DECADENZA DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La licenza d'esercizio decade per:
- a) mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di notifica dell'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione;
 - b) interruzione del servizio per un periodo superiore a sei mesi, senza giustificazione;
 - c) mancata vidimazione annuale di cui all'articolo 10 del presente Regolamento;
 - d) fallimento del titolare della licenza o dell'autorizzazione;
 - e) cessione della proprietà del veicolo autorizzato e collaudato ove lo stesso non fosse stato sostituito entro novanta giorni;
 - f) cumulo di tre provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi cinque anni;
 - g) non ottemperanza ai provvedimenti di sospensione dal servizio;
 - h) morte del titolare, salvo quanto disposto dal presente Regolamento.
2. La decadenza viene comunicata agli uffici competenti della M.C.T.C. e della C.C.I.A.A. ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l'adozione dei



provvedimenti di competenza.

ART. 20

RINUNCIA ALLA LICENZA O ALL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio del servizio taxi o n.c.c., deve presentare istanza di rinuncia al competente ufficio del Comune che ha rilasciato la stessa.
2. La rinuncia viene comunicata agli uffici competenti della M.C.T.C. e della C.C.I.A.A. per eventuali competenze.

ART. 21

TRASFERIBILITÀ DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La licenza o l'autorizzazione d'esercizio possono essere trasferite, col consenso dell'Ente rilasciante, dietro richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta al ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) cessata attività essendo assegnatario della licenza o dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) raggiunto limite del sessantesimo anno d'età del titolare;
 - c) sopraggiunta e permanente inabilità o inidoneità al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare, la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite, col consenso dell'Ente rilasciante, ad uno degli eredi, purché in possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento.
3. Nel caso in cui l'erede non intenda continuare l'attività, dovrà presentare istanza di interruzione all'Ente rilasciante, entro il termine di giorni trenta dalla data di morte del titolare.
4. Entro i successivi sei mesi dalla data di morte del titolare, l'erede può richiedere al Comune che ha rilasciato la licenza o autorizzazione di trasferire la licenza o l'autorizzazione del defunto a terzi, purché iscritti presso la C.C.I.A.A. al ruolo specifico di cui all'articolo 6, ed in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
5. Nel caso in cui l'erede non eserciti tale diritto entro il termine di due anni, la licenza o l'autorizzazione verranno revocate e rese disponibili, mediante concorso, ad altri richiedenti.
6. Il concorso per l'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione revocata deve essere bandito entro i successivi mesi sei dalla data della revoca medesima.
7. Al titolare che abbia trasferito la propria licenza a terzi non può esserne attribuita o trasferita altra per un periodo di cinque anni dalla data di trasferimento della precedente.

Capo V

Modalità di svolgimento del servizio

ART. 22

ACQUISIZIONE DELLA CORSA

1. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza taxi o l'autorizzazione di noleggio con conducente. Il prelevamento fuori dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione è effettuato, nel caso in cui il vettore viene espressamente richiesto dall'utente, secondo modalità



che sono disciplinate con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana

2. Il servizio di noleggio con conducente, pur operando senza limiti territoriali, ha inizio presso la rimessa del vettore situata all'interno del territorio comunale.
3. Al noleggiatore è fatto divieto di acquisire la corsa mediante sosta in posteggio di stazionamento su spazi ed aree pubbliche in assenza di apposita autorizzazione.
4. Qualora i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendano disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il conducente può concordare la somma da pagarsi per il tempo d'attesa.
5. Per l'esercizio dell'attività gli esercenti del Servizio taxi possono avvalersi di tutti i canali disponibili, incluse pertanto le applicazioni di chiamata sugli smartphone senza limitazioni nell'ambito dei rapporti contrattuali con le aziende che offrono servizi di intermediazione e/o organismi associativi (inclusi quelli previsti dall'art. 7, c. 1, lett. b) e c) della legge 21//1992), prevedendo al riguardo, il divieto di clausole di esclusività.

ART. 23

COMPORAMENTO DURANTE IL SERVIZIO

1. I conducenti degli autoveicoli, nell'espletamento del servizio, devono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità, e comunque mantenere un atteggiamento decoroso.
2. I conducenti degli autoveicoli sono obbligati:
 - a) a mantenere in perfetta efficienza la strumentazione del veicolo;
 - b) ad attenersi, durante la sosta nella propria area di stazionamento, alle particolari prescrizioni relative alla sistemazione delle vetture, cioè:
 - allinearsi dietro altro veicolo nell'ordine di arrivo;
 - fare avanzare la vettura verso la testa del posteggio in seguito alla partenza di altre vetture;
 - non oltrepassare altre vetture ferme al posteggio, salvo che in assenza dei rispettivi autisti;
 - non abbandonare la vettura;
 - rispettare la normativa per la quale, nei posteggi muniti di telefono, la sorveglianza del medesimo ed il diritto alle ordinazioni telefoniche spetta alla vettura di testa;
 - non lavare la vettura durante la sosta nell'area di stazionamento;
 - c) mantenere pulito il mezzo;
 - d) curare la qualità del trasporto;
 - e) compiere i servizi eventualmente richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
 - f) ispezionare, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, recarsi all'ufficio oggetti smarriti della Polizia municipale per depositare l'oggetto, al fine di agevolarne la restituzione;
 - g) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri, durante tutte le fasi di trasporto, se ve ne fosse la necessità;
 - h) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - i) rilasciare al cliente la ricevuta attestante il prezzo del trasporto, se richiesta;
 - l) conservare costantemente all'interno dell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della vigilanza della circolazione stradale;
 - m) trasportare gratuitamente le carrozzine dei disabili ed i cani accompagnatori dei non vedenti;
 - n) seguire il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato, salvo specifica, diversa richiesta del cliente;



- o) accettare i pagamenti con carta di credito ed eventuali forme di pagamento alternative al contante.
3. E' inoltre vietato:
- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa, fatta eccezione per i servizi integrativi al servizio di linea;
 - b) portare animali propri in vettura;
 - c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo che in casi di accertata forza maggiore, evidente pericolo, nonché di esplicita richiesta del committente;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata o rispetto all'importo indicato nel tassametro;
 - e) espletare il servizio con il tassametro spento;
 - f) espletare servizi ad itinerario fisso;
 - g) negare il trasporto per il numero massimo di posti consentiti dalle caratteristiche del veicolo;
 - h) deviare di propria iniziativa dal percorso più breve per recarsi al luogo richiesto dal passeggero;
 - i) fumare o consumare cibo durante la corsa.

ART. 24

COMPORAMENTO DELL'UTENTE

1. Agli utenti del servizio è fatto divieto di:
- a) fumare o consumare cibo in vettura;
 - b) gettare oggetti dai veicoli, sia fermi che in movimento;
 - c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diversi dal bagaglio al seguito;
 - d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

ART. 25

COLLABORAZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi e di autorizzazione all'esercizio del noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti ed affini entro il secondo grado, purché regolarmente iscritti presso la C.C.I.A.A. al "*Ruolo di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea*" di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e purché ne abbiano precedentemente fatta comunicazione alla Comune che ne ha rilasciato la licenza o autorizzazione, che provvederà a rilasciare specifica autorizzazione, qualora i collaboratori siano in possesso dei prescritti requisiti di cui al presente regolamento.

ART. 26

SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi hanno la possibilità di essere temporaneamente sostituiti alla guida del mezzo per i seguenti motivi:
- a) motivi di salute o accertata inabilità temporanea, gravidanza, puerperio ecc.;
 - b) chiamata alle armi;
 - c) periodo di ferie non superiore a trentadue giorni annui;
 - d) sospensione o ritiro temporaneo di patente di guida;
 - e) incarichi sindacali o pubblici elettivi a tempo pieno.
2. I sostituiti alla guida devono comunque essere iscritti presso la C.C.I.A.A. al "*Ruolo di conducenti di*



- veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea*" di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
3. I titolari di licenza, per la sostituzione temporanea, possono avvalersi anche, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di parenti ed affini entro il secondo grado.
 4. Gli eredi minori del titolare della licenza, qualora richiesto dal tutore di legge, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte al ruolo ed in possesso dei requisiti fino al raggiungimento della maggiore età, e comunque fino al possesso della patente di guida.
 5. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato da un contratto di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina della normativa vigente. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto della conservazione del posto, di cui alla lettera b), secondo comma, articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori di categorie simili.

ART. 27

SOSTITUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

1. Il Comune dell'Area che ha rilasciato la licenza autorizza, su richiesta dell'interessato, la sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro, previa verifica delle caratteristiche di cui all'art. 11, previa acquisizione del collaudo della vettura previsto dalla legge.
2. A seguito della sostituzione, devono essere annotati sulla licenza i dati del nuovo veicolo, e deve esserne data comunicazione alla Città Metropolitana di Palermo.
3. Il titolare di licenza può inoltre, previa autorizzazione dell'ufficio competente del Comune che ha rilasciato la licenza, sostituire la propria autovettura ferma per guasto tecnico, e per il solo periodo di fermo, con quella di proprietà di altro titolare dello stesso servizio, che risulti in regola secondo il codice della strada, disponibile per turno, ferie o altre cause legittime.

ART. 28

RADIO TELEFONO

1. I servizi taxi e noleggio con conducente possono svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio telefono.
2. Il servizio radio taxi raccorda l'utente con gli operatori del servizio stesso, i quali assicurano il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante ricerca e impegno dell'autovettura più vicina al luogo di prelievo dell'utente. Il servizio radio taxi comporta un supplemento tariffario nella misura massima stabilita.

ART. 29

INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto, per avaria del mezzo o per altre cause di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha il diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo proporzionale al percorso effettuato, sia che si tratti di servizio taxi o n.c.c..

ART. 30

TRASPORTO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, i servizi di taxi e n.c.c. sono accessibili a tutte le persone con disabilità.



2. E' fatto obbligo ai conducenti di veicoli di prestare tutta l'assistenza necessaria.
3. Il trasporto di carrozzine o di supporti necessari alla mobilità delle persone con disabilità, nonché dei cani guida per i non vedenti, è effettuato gratuitamente.
4. I veicoli attrezzati per il trasporto delle persone con disabilità devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'articolo 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

ART. 31 **TARIFFE**

1. Le tariffe, redatte anche in lingua inglese devono essere esposte al pubblico all'interno dell'autovettura, in modo ben visibile e pubblicate sul sito web istituzionale della Città Metropolitana e presso i luoghi di maggiore richiesta del servizio.
2. Per il noleggio con conducente in servizio di rimessa, la tariffa è determinata dalla libera contrattazione delle parti.
3. Per il noleggio con conducente in servizio di piazza, le tariffe vengono fissate per le varie tratte e sono calcolate dal Servizio competente della Città Metropolitana, sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative, con l'ausilio di un tassametro omologato montato su una autovettura di servizio.
4. Per il servizio taxi il corrispettivo è calcolato con tassametro omologato, sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative: esso prevede un importo a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.
5. Le tariffe sono determinate dalla Città Metropolitana, sulla base dell'andamento dei costi del servizio e alla variazione del costo della vita rilevato a livello locale dalla Camera di Commercio, previo parere obbligatorio della Commissione Consultiva di cui all'articolo 14 del presente Regolamento e in tale fattispecie è richiesta la partecipazione del Dirigente o Direttore (o suo delegato) della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato e sono soggette ad aggiornamento periodico di norma pari a cinque anni e comunque fatta salva la necessità di procedere all'adeguamento in conseguenza di incrementi imprevedibili di particolare entità dei costi del servizio.
6. Le associazioni di tassisti possono anche pattuire corrispettivi comportanti riduzioni della tariffa determinata.
7. I medesimi soggetti possono altresì istituire forme di abbonamento per la generalità degli utenti, da utilizzare su una qualsiasi delle vetture associate, e il cui costo comporti, per gli utenti stessi, una riduzione delle tariffe deliberate. E' prevista pertanto la possibilità, per i titolari di licenza e per gli organismi associativi di applicare riduzioni tariffarie e di stipulare convenzioni o forme di abbonamento con soggetti privati, per percorsi prestabiliti (collegamenti hab-transportistici dell'area), potranno essere introdotte tariffe predeterminate, anche nella forma delle tariffe massime garantite.
8. Il tariffario deve riportare: tariffe urbane ed extraurbane, tariffe predeterminate, eventuali tariffe per il servizio taxi collettivo, supplementi sconti ed esenzioni, la precisazione se debbono essere a carico del cliente eventuali pedaggi di qualsiasi natura (es. autostrada, traghetto ecc.), il prezzo teorico di una corsa standard per una persona priva di bagagli, basata su un tragitto urbano di lunghezza 5 Km con 5 minuti di sosta/attesa nel traffico durante il servizio feriale diurno, il logo dell'Ente competente, il numero e la data dell'atto di approvazione delle tariffe e, in particolare, i recapiti dell'ufficio al quale inoltrare suggerimenti e/o reclami.

ART. 32 **SERVIZI TAXI CONVENZIONATI**

1. Le associazioni dei tassisti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) della legge 15 gennaio



1992, n. 21, possono stipulare convenzioni con soggetti terzi, pubblici e privati, allo scopo di pattuire condizioni particolari di effettuazione del servizio, ivi comprese le riduzioni tariffarie di cui al precedente articolo 31.

2. Il contenuto delle convenzioni non può essere in contrasto con le disposizioni di legge e del presente Regolamento.
3. Qualora l'ufficio competente riscontri irregolarità o violazioni, dispone per la regolarizzazione, ovvero adotta i necessari provvedimenti interdittivi e sanzionatori.

ART. 33

USO COLLETTIVO DEL TAXI

1. Per taxi collettivo si intende una modalità particolare di effettuazione del servizio, che prevede l'offerta contemporanea a più utenti che impegnano l'autovettura per altrettanti, distinti contratti di trasporto.
2. Si effettua con un numero di utenti non inferiore a tre ed è fruibile in qualunque luogo del territorio di ciascun Comune dell'Area Metropolitana solo per percorsi a tariffa urbana con unico luogo di destinazione.
3. La tariffa è determinata frazionando la tariffa ordinaria in tre parti uguali ed aggiungendo, al quoziente così risultante, una maggiorazione da stabilirsi periodicamente, d'accordo con le organizzazioni sindacali di categoria, ogni qualvolta si prevedono gli adeguamenti tariffari. Tale tariffa, così scomposta, è inserita e visualizzata nel tassametro per la sua lettura immediata. Ad ogni variazione della tariffa ordinaria consegue automaticamente la variazione della tariffa collettiva.
4. I supplementi per il servizio notturno e festivo sono anch'essi frazionati in tre parti uguali e possono essere richiesti solo se il trasporto è effettuato fino ad un massimo di quattro utenti.
5. Qualora il numero di passeggeri sia superiore a quattro, i supplementi menzionati non possono essere richiesti, risultando compresi nella tariffa.

ART. 34

CRONOTACHIGRAFO E TASSAMETRO

1. Il tassametro è obbligatorio nel servizio taxi (e deve mantenere in memoria per un congruo periodo di tempo i dati inerenti le attività di gestione del servizio (data e ora di inizio corsa, tempo di percorrenza, chilometri percorsi, costo totale corsa con supplementi).
2. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento C.E.E. n. 3821/85 nei casi previsti dal regolamento stesso.
3. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario (per esempio bagagli), è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi, chiaramente leggibili, posti sul cruscotto dell'autovettura.
4. Eventuali guasti a tassametri o contachilometri devono essere immediatamente riparati, pertanto il conducente deve sospendere il servizio e provvedere alla riparazione. Nel caso in cui il guasto avvenga immediatamente prima della corsa, è obbligatorio informare il cliente e l'ufficio di Polizia Municipale competente, nonché esporre un cartellino con la scritta "GUASTO".
5. Qualora il guasto si verifichi mentre l'autoveicolo è noleggiato, il conducente dovrà portare a destinazione il passeggero, riscuotendo il prezzo della corsa in base al percorso chilometrico effettuato.
6. Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
 - a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e a base chilometrica per quello extraurbano;



- b) indicare l'importo in euro;
 - c) i supplementi notturni e festivi devono inserirsi automaticamente per tutte le corse che si effettuano, anche parzialmente, rispettivamente tra le ore 22,00 e le ore 6,00 e tra le ore 6,00 e le ore 22,00 delle giornate festive;
 - d) non cumulare i supplementi di cui al punto c.
7. Non è consentito tenere in esercizio tassametri con caratteristiche diverse da quelle di cui sopra, ovvero non piombati, alterati o guasti.
 8. Tutti gli interventi sul tassametro vanno eseguiti dal personale del Comune che ha rilasciato la licenza all'uopo preposto.

Capo VI Programmazione del servizio

ART. 35 SVILUPPO ORDINATO DEL SETTORE

1. Al fine di assicurare uno sviluppo ordinato del settore, compatibile con le effettive esigenze del proprio contesto socio-economico, la Città Metropolitana, viste le leggi che regolano la materia, considerata la situazione esistente alla data dell'entrata in vigore della legge, sentiti i comuni facenti parte dell'Area Metropolitana, sentite le associazioni di categoria a livello provinciale, acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 14 del presente Regolamento, definisce il programma per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni all'esercizio del servizio di autotrasporto pubblico non di linea.
2. Il programma di cui al precedente punto è approvato dal Sindaco Metropolitano e viene aggiornato di norma ogni cinque anni, ovvero può essere aggiornato ogni tre anni su richiesta dei comuni dell'Area Metropolitana interessati o delle associazioni di categoria.
3. L'aggiornamento, approvato dal Sindaco Metropolitano, è tempestivamente portato a conoscenza dei Comuni dell'Area Metropolitana e delle associazioni di categoria interessati.

ART. 36 NUMERO DI AUTORIZZAZIONI

1. Il numero delle licenze e delle autorizzazioni rilasciabili nell'ambito dell'Area Metropolitana, per ogni Comune interessato, è proporzionale al numero di abitanti, integrato da correttivi numerici variabili in funzione delle esigenze specifiche e dell'incidenza dei flussi turistici stanziali e stagionali.
2. In ogni Comune dell'Area Metropolitana che non sia provvisto di servizio ausiliario di trasporto pubblico (taxi o n.c.c.), può essere indetto il concorso per il rilascio di una licenza o di una autorizzazione subito dopo l'approvazione del presente Regolamento, a prescindere dai parametri di cui al punto precedente.
3. Tutte le licenze e le autorizzazioni già operanti nell'ambito territoriale dell'Area Metropolitana alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, vengono confermate, anche se in soprannumero.
4. Le licenze e le autorizzazioni soprannumerarie, fatti salvi i casi di successione mortis causa, non rimangono disponibili ad essere successivamente assegnate, nel rispetto della programmazione numerica.
5. I Sindaci dei Comuni dell'Area Metropolitana, nelle more dell'adozione della programmazione numerica delle licenze e delle autorizzazioni, ovvero ogni qualvolta ravvisino la necessità di coprire in tempi brevissimi le esigenze di mobilità sul proprio territorio, possono proporre il numero strettamente necessario di autorizzazioni e/o licenze da rilasciare sul proprio territorio



comunale, che potranno essere messe, tutte o in parte, a bando, previo parere della Commissione di cui all'articolo 14 del presente Regolamento.

ART. 37

AREE DI STAZIONAMENTO

1. I Comuni dell'Area, ognuno per la propria competenza territoriale, individuano i luoghi di stazionamento nei propri territori dove le autovetture per le quali hanno rilasciato la licenza, debbono sostare in attesa della richiesta del servizio, nonché il numero delle autovetture in sosta per ogni stazionamento, anche su proposta della Città Metropolitana di Palermo, sentita la Commissione Consultiva di cui all'articolo 14.
2. Ogni area di stazionamento è delimitata da apposita segnaletica orizzontale e verticale ed è dotata di idonei sistemi di sicurezza e degli strumenti necessari allo svolgimento del servizio.
3. Con apposita ordinanza comunale temporanea, in circostanze eccezionali, (feste, concorsi, gare ecc.), e ove si riscontrassero necessità logistiche, il numero degli autoveicoli sostanti può essere limitato o incrementato, nonché possono essere fissati altrove i luoghi di stazionamento. Le modifiche apportate con l'ordinanza, devono essere comunque comunicate, per conoscenza, alla Città Metropolitana.
4. Qualora ricorrano speciali esigenze di ordine pubblico o di viabilità, gli incaricati della sorveglianza del servizio possono far spostare temporaneamente, in altra posizione limitrofa ciascuna autovettura, oppure limitare il numero delle auto sostanti. Possono altresì vietare la sosta in una o più aree e disporre che un certo numero di autovetture sia presente in qualsiasi ora in un determinato luogo.

ART. 38

TURNI DI SERVIZIO

1. I turni di servizio degli autoveicoli e degli autisti sono determinati mediante accordi con le organizzazioni di categoria. Gli accordi sono esecutivi soltanto dopo la formale approvazione del Comune che ha rilasciato la licenza. I criteri per la formazione dei turni di servizio da applicarsi uniformemente su tutta l'Area Metropolitana sono stabiliti con atto della città Metropolitana di concerto con le Amministrazioni comunali.
2. Il servizio, sia diurno che notturno, deve essere espletato, senza interruzione, dallo stesso conducente che lo inizia.

ART. 39

FUORI-TURNO

1. Gli autoveicoli sono considerati fuori-turno quando:
 - a) sia scaduto il tempo del turno di servizio;
 - b) avvengano guasti all'autoveicolo;
 - c) il tassametro non funzioni o funzioni irregolarmente.
2. Gli autoveicoli fuori-turno devono essere riportati in rimessa immediatamente, avendo cura di coprire il tassametro con una foderina scura recante la scritta "FUORI SERVIZIO", ovvero di attivare medesimo messaggio su apposito pannello elettronico o con apposita tabella esposta in modo ben visibile dall'esterno dell'autovettura nella direzione di marcia.
3. Si fa eccezione ai precedenti punti per le corse che si prolungano oltre il turno di servizio purché, ad eventuali controlli, si possa evincere dal tassametro che l'ingaggio è avvenuto durante l'orario



del turno di servizio.

4. Gli autoveicoli fuori-turno non possono fare alcuna corsa, esclusi i casi richiesti da agenti della forza pubblica o per il trasporto di persone ferite o colte da malore per la strada.
5. Le uscite fuori-turno degli autoveicoli per lavori di rimessa possono effettuarsi senza alcuna autorizzazione, purché non si trasportino persone e sia ben visibile la scritta "FUORI SERVIZIO" esposta nei modi come al precedente punto 2.
6. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati.
7. I turni di servizio sono suddivisi in gruppi ed orari. E' obbligatorio il riposo tra il termine di un turno e l'inizio di un altro.
8. Il periodo di riposo non può comunque essere inferiore a sei ore.
9. E' consentito, al termine del turno, il prolungamento dell'orario per chi si trovi, secondo l'ordine di arrivo, ad occupare le seguenti posizioni:
 - a) primo, in tutti i posteggi dell'Area Metropolitana;
 - b) fino al terzo, ai posteggi più importanti che saranno specificati al momento della programmazione della turnazione.
10. All'inizio del servizio è consentito caricare l'utenza dieci minuti prima dell'orario, purché il posteggio sia privo di altri taxi. Altresì è consentito restare in attesa, ma in coda al posteggio e dando sempre la precedenza ai tassisti in servizio.
11. Il tassista deve esporre in maniera visibile dall'esterno dell'autovettura, la scheda mensile (o appositi bollini) rilasciata dal Comune che ha rilasciato la licenza dove devono essere riportati:
 - a) il turno del servizio;
 - b) l'orario di servizio della giornata.

Capo VII Vigilanza del servizio

ART. 40 ADDETTI ALLA VIGILANZA

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla polizia municipale ed agli uffici ed agenti di polizia di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché agli agenti della polizia provinciale.
2. L'ufficio preposto della Città Metropolitana può effettuare controlli sull'osservanza delle norme del presente regolamento, promuovere inchieste d'ufficio o su reclamo di terzi, accertare la violazione ed instaurare i procedimenti per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni. In tali circostanze, l'ufficio provvede a redigere apposito verbale e ad inoltrarlo agli organi eventualmente competenti.

ART. 41 SANZIONI

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative - quali sospensione e revoca della licenza - e pecuniarie, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, dall'articolo 10, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dagli artt. 85 e 86 del D. lgs. N. 285 del 30/04/92 e s.m.i.;
2. Le sanzioni pecuniarie variano da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 per le seguenti violazioni relative a:
 - a) articolo 11 (Capo II): sostanzziata mancanza, a bordo del mezzo, del certificato di iscrizione al ruolo;



- b) articolo 12 (Capo II): idoneità dei mezzi di servizio;
 - c) articolo 10 (Capo II): mancato rispetto dell'obbligo di vidimazione annuale;
 - d) articolo 22 (Capo V): acquisizione della corsa;
 - e) articolo 23 (Capo V): comportamento durante il servizio;
 - f) articolo 34 (Capo V): corretto uso del tassametro.
3. Il verbale di accertamento della violazione è contestato immediatamente ovvero, qualora non sia possibile, notificato entro 90 giorni.
 4. Qualora il trasgressore non provveda al pagamento può, nel termine di trenta giorni dalla contestazione o dalla notifica, far pervenire all'autorità competente a decidere, scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentito.
 5. Per coloro che nell'arco di 2 anni incorrono per 2 volte nelle irregolarità di cui al comma 2, la sanzione pecuniaria è stabilita in € 500,00. Di quanto, l'Organo accertante, ai fini dell'annotazione della recidiva, trasmetterà copia del verbale di contestazione all'Ufficio preposto della Città Metropolitana.

Capo VIII

Disposizioni finali

ART. 42

ADEGUAMENTO A LEGGI E NORME

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si richiama alle vigenti norme comunitarie, alle leggi dello Stato e della Regione Sicilia e ad eventuali ordinanze o regolamenti comunali a disposizione della Città Metropolitana.

